



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.11**

OGGETTO:

Regolamento dell'imposta Unica comunale (I.U.C.) - Approvazione modifiche Sezione TARI.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Gruppo consiliare	Presente
1. PLANO Sandro - Sindaco	"Susa"	Sì
2. FONZO Antonia - Assessore	"Susa"	Sì
3. LIUZZO Erika - Assessore	"Susa"	Giust.
4. FONTANA Denis - Assessore	"Susa"	Sì
5. BELTRAME Luigi - Vice Sindaco	"Susa"	Sì
6. SOTTEMANO Walter - Consigliere	"Susa"	Sì
7. SIBILLE Maicol - Consigliere	"Susa"	Sì
8. DE FAVERI Cinzia - Consigliere	"Susa"	Sì
9. PERDONCIN Roberto - Consigliere	"Susa"	Sì
10. AMPRINO Gemma - Consigliere	"Nuova Susa"	Sì
11. PELISSERO Giuliano - Consigliere	"Nuova Susa"	Sì
12. BACCARINI Giovanni - Consigliere	"Nuova Susa"	Sì
13. PANARO Salvatore - Consigliere	"Nuova Susa"	Giust.

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2

Assume la presidenza il Signor PLANO Sandro.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARCIONE Dr.ssa Marietta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'ampia e dettagliata relazione del Vice Sindaco Luigi BELTRAME.

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Legge sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'anno 2017 è stato differito al 31 marzo 2017 dall'art. 5 comma 11 del Decreto Legge 244/2016 convertito nella legge n. 19 del 27 febbraio 2017;

Visto l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione n. 10 del 3/04/2014, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) e successive modifiche;

Atteso che l'Ente intende introdurre l'applicazione del metodo puntuale nel calcolo delle tariffe della Tari (per la parte variabile) nel rispetto del principio "*chi inquina paga*";

Evidenziato che in collaborazione con ACSEL negli anni scorsi si è provveduto al censimento delle attrezzature delle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che per una graduale applicazione del nuovo meccanismo, si è stabilito di mantenere il metodo normalizzato nel calcolo della parte variabile della tariffa: in sede di approvazione del piano finanziario Tari e delle tariffe, viene stabilita la percentuale della parte variabile della tariffa determinata con il metodo normalizzato e la percentuale determinata con il metodo puntuale;

Evidenziato che l'art. 2, comma 2-bis) del D.L. n. 16 del 3 marzo 2014 convertito nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 stabilisce che "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento...";

Dato atto che il comma 27 della Legge 208 del 28/12/2015 ha prorogato anche per gli anni 2016 e 2017 quanto stabilito al punto precedente;

Esaminata la bozza delle modifiche al regolamento IUC – Sezione TARI PUNTUALE - e ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 13bis del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000);
- il parere favorevole sulla presente deliberazione del Revisore dei conti;

Atteso che il Segretario Comunale ha svolto l'attività di assistenza giuridico amministrativa;

Si apre la discussione così sintetizzabile (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi dei consiglieri è conservata su file audio presso la segreteria comunale).

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it, alla voce Consiglio Comunale on-line.

“Omissis”

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. 3 (Amprino, Pelissero, Baccharini)
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. ==

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le modifiche apportate al Regolamento I.U.C. Sezione TARI puntuale, come da allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, non specificamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative vigenti.
4. Di inviare la presente deliberazione, ai sensi del disposto dell'art. 13, 15° comma, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, trattandosi di approvazione di modifica Regolamentare.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, avendo ottenuto, con una seconda e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 11
Astenuti	n. ==
Votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. ==

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Firmato Digitalmente
PLANO Sandro

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARCIONE Dr.ssa Marietta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Grazia Pent

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa